



COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 17/09/2026

INDICE

CAPO I - Principi generali	4
ART. 1 - Procedure di affidamento e oneri per le attività tecniche.....	4
ART. 2 - Destinatari	4
ART. 3 - Gruppo di lavoro	4
ART. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo	5
ART. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
ART. 6 - Centrali di committenza.....	5
ART. 7 - Quota del 20 per cento.....	5
CAPO II - Incentivo per lavori.....	7
ART. 8 - Graduazione della misura incentivante	7
ART. 9 - Disciplina delle varianti.....	7
ART. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture	8
ART. 11 - Graduazione della misura incentivante	8
ART. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	8
CAPO IV - Norme comuni.....	9
ART. 13 - Principi in materia di valutazione	9
ART. 14 - Attività articolate e singole	9
ART. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività.....	9
ART. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	9
ART. 17 - Liquidazione dell'incentivo	9
ART. 18 - Pubblicazione dei dati sugli incentivi tecnici	10

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I - Principi generali

ART. 1 - Procedure di affidamento e oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di appalto e concessione relative a lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione (DEC).
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo di lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali, escluso il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

ART. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata a incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre Amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate o secondo l'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i., svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - a) Responsabile Unico del Progetto - RUP;
 - b) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, a esclusione delle attività finanziarie (Corte dei conti, sez. Liguria, deliberazione n. 77/2025);
 - c) redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
 - d) redazione del progetto esecutivo;
 - e) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - f) predisposizione dei documenti e svolgimento procedura di gara;
 - g) direzione dei lavori;
 - h) direzione dell'esecuzione;
 - i) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - l) regolare esecuzione.

ART. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione ad attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-*bis* del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

ART. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- c) i contratti relativi a beni e servizi di importo inferiore a € 500.000,00 o comunque non di particolare importanza;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta;
- f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti *in house* (parere ANAC n. 36/2024).

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

ART. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

ART. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata:

- a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, comma 1;
- b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 18;
- c) fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, dalla quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - Incentivo per lavori

ART. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO	PERCENTUALE INCENTIVO
da € 40.000,00 all'importo della soglia comunitaria (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo)	2%
importi superiori alla soglia comunitaria (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo)	2% sino alla soglia comunitaria e 1,80% per l'importo eccedente tale soglia

ART. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

ART. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

ATTIVITÀ TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile Unico di Progetto (RUP)	60%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	25%
Progettazione (fattibilità tecnico-economica e/o esecutivo)	5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2%
Predisposizione dei documenti e svolgimento procedura di gara	3%
Direzione dei lavori e regolare esecuzione	5%
TOTALE	100%

2. La percentuale indicata nella precedente tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

ART. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

IMPORTO	PERCENTUALE INCENTIVO
beni e servizi di importo superiore a € 500.000,00 o, indipendentemente dall'importo, beni e servizi particolarmente complessi ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice fino alla soglia comunitaria (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo)	2%
importi superiori alla soglia comunitaria (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo)	2% sino alla soglia comunitaria e 1,80% per l'importo eccedente tale soglia

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

ART. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

ATTIVITÀ TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile Unico di Progetto (RUP)	30%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	25%
Redazione del progetto di servizio	10%
Predisposizione dei documenti e svolgimento della procedura di gara	5%
Direttore dell'esecuzione (DEC)	30%
TOTALE	100%

2. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.

CAPO IV - Norme comuni

ART. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito a ogni soggetto destinatario secondo le quote definite nelle tabelle precedenti. Ai fini dell'attribuzione il Responsabile tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate, che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile al Sindaco e all'OIV per quanto di rispettiva competenza.

ART. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

ART. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

ART. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora, in sede di esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture, si verifichino, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120, comma 1, del Codice, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo dovuto ai soggetti responsabili delle fasi di esecuzione è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente:

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
Tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	entro il 20% del costo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% del costo contrattuale	40%
	oltre il 40% del costo contrattuale	60%

ART. 17 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Segretario comunale, sentito il Responsabile dell'Area competente in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta e attesta le specifiche

attività svolte dai dipendenti, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene a conclusione di ogni lavoro, servizio o fornitura e, qualora trattasi di affidamenti pluriennali, al termine di ogni anno solare complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza.

ART. 18 - Pubblicazione dei dati sugli incentivi tecnici

1. Annualmente i dati sugli incentivi tecnici percepiti dai dipendenti sono pubblicati all'interno della sezione Amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "Personale", sottosezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)".